



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Osservatorio Fitosanitario
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00039 del 11/03/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 181

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 181/DIR/2026/00039

OGGETTO: Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i.- DGR 1075 del 29/07/2025 – Prescrizione di applicazione delle misure fitosanitarie di lotta allo stadio giovanile dei vettori di *Xylella fastidiosa*.



Il giorno 11/03/2026,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- La D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"";
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto "Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale";
- La D.G.R. n. 788 del 11/06/2024 avente ad oggetto "Proroga incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale";
- la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante <Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale>;
- La DDS n. 51 del 03/05/2024 di conferimento degli incarichi delle Elevata Qualificazione ai dipendenti dalla Sezione Osservatorio fitosanitario, rettificata dalla determina n. 124 del 03/10/2024.
- La DDS n. 146 del 12/08/2024 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione per la gestione dell'emergenza fitosanitaria *Xylella fastidiosa* multiplex alle dipendenze della Sezione Osservatorio fitosanitario.

VISTI ALTRESI'

- il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 e s.m.i. della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione



nell'Unione della *Xylella fastidiosa*.

- Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".
- Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 24/01/2022 "Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* (Well et al.)".
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/2507 del 26/09/2024 che modifica l'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure contro i vettori della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).
- La DGR n° 1075 del 29/07/2025 di approvazione del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia 2025-2027" e dello schema di convenzione con l'Agenzia per le attività irrigue e forestali.

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserito nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031.
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante e le aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento.
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017.
- In Puglia sono state individuate piante infette a tre sottospecie: *X. fastidiosa* subsp. *fastidiosa* ST1, *X. fastidiosa* subsp. *pauca* ST53 e *X. fastidiosa* subsp. *multiplex* ST26, per le quali sono state istituite le rispettive aree delimitate ai sensi della normativa vigente.

PRESO ATTO CHE

- Il comma 2 dell'art. 8 del Reg. (UE) 2024/2507 prevede che l'Autorità competente applichi pratiche agricole per il controllo della popolazione dei vettori di *Xylella fastidiosa* in tutti i suoi stadi nelle aree indenni, nelle aree delimitate e almeno nelle zone infette delle aree non agricole. Le pratiche agricole comprendono trattamenti chimici, biologici o meccanici efficaci contro i vettori, a seconda dei casi, in funzione delle condizioni locali.
- Il "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia 2025-2027", approvato con deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 1075/2025, prevede che l'Osservatorio fitosanitario definisca una strategia di controllo dei vettori sulla base dei risultati del monitoraggio vettori di *Xylella fastidiosa*.



- L'adozione nel territorio regionale di pratiche agronomiche per il controllo degli stadi giovanili dei vettori rappresenta una pratica utile e necessaria per limitare la densità di popolazione di insetti vettori e di conseguenza la diffusione dell'organismo nocivo. Le lavorazioni superficiali del terreno (arature, fresature, erpicature e trinciature) nel periodo primaverile, eliminando le piante erbacee su cui le forme giovanili completano il ciclo vitale, contribuiscono a ridurre la popolazione del vettore.
- Nelle aree in cui è difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, ad esempio declivi, bordi strada/banchine/rotatorie, si può intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo o vapore) e, solo in casi d'impossibilità d'intervento con i mezzi citati, con appropriati trattamenti diserbanti privilegiando prodotti a basso impatto.

CONSIDERATO CHE

- Nel territorio della regione Puglia sono presenti tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* (*pauca*, *fastidiosa* e *multplex*).
- In tutte le province della regione Puglia sono presenti Focolai di *Xylella fastidiosa*.
- La diffusione del batterio avviene principalmente tramite insetti vettori, il cui ciclo biologico comprende forme giovanili (ninfe) che si sviluppano sulle erbe spontanee tra marzo e aprile e una successiva fase adulta, caratterizzata da elevata mobilità e capacità di trasmissione.
- Il rinvenimento di piante infette da *X. fastidiosa sottospecie pauca* in agro di Cagnano Varano (FG) in prossimità della zona lago, in agro di Bari nell'area dell'aeroporto di Palese, in alcune stazioni di servizio lungo le strade a maggiore percorrenza, conferma che il batterio si diffonde anche con il trasporto passivo degli insetti vettori.
- In area infetta l'eliminazione delle piante infette e la riduzione della popolazione del vettore sono misure fitosanitarie importanti per ridurre la pressione di inoculo del batterio.
- In area indenne ridurre la popolazione degli insetti vettori è una misura fitosanitaria preventiva in quanto contribuisce ad ostacolare la diffusione del batterio.

VISTI

I dati storici del monitoraggio del vettore effettuato dall'Osservatorio fitosanitario che confermano che:

- lo sviluppo delle forme giovanili non avviene in maniera uniforme sull'intero territorio regionale;
- il ciclo del vettore è significativamente influenzato dall'andamento climatico e dall'altitudine, nelle zone a bassa altitudine (sino a 200 m slm), il ciclo dell'insetto risulta generalmente anticipato, mentre nelle zone ad alta altitudine (oltre i 200 m slm) si registra un ritardo nelle fasi di sviluppo.

TENUTO CONTO CHE



Le organizzazioni professionali agricole in diverse occasioni hanno ribadito l'importanza delle misure fitosanitarie di lotta ai vettori in particolare le lavorazioni del terreno contro la forma giovanile dei vettori, proponendone l'applicazione nell'intero territorio regionale.

PRESO ATTO CHE

Le misure obbligatorie di lotta al vettore e le relative tempistiche, sono state condivise con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e le organizzazioni professionali agricole.

DATO ATTO CHE

- Il controllo del territorio finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure fitosanitarie è effettuato dall'Osservatorio avvalendosi dei Carabinieri Forestali, anche con l'ausilio di rilievi aerofotogrammetrici effettuati nei periodi di esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie.
- I Comuni possono esercitare le funzioni di controllo nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa vigente, avvalendosi di personale incaricato o formalmente delegato.

RITENUTO NECESSARIO

Applicare obbligatoriamente le misure di lotta allo stadio giovanile del vettore nell'intero territorio regionale e secondo le tempistiche riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, valutando la presenza dello stadio giovanile dei vettori (riconoscibile dalla presenza della schiuma che avvolge le forme giovanili) nel proprio appezzamento/areale, ai fini di un controllo più efficace.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Valutazione impatto di genere

Il presente atto è stato sottoposto a Valutazione di Impatto di Genere (cfr. DGR n. 1161 del 7/8/2024 concernente "Approvazione modifiche ed integrazioni alle "Linee guida per la predisposizione delle Deliberazioni di Giunta Regionale "adottate con



D.G.R. n. 2100 del 2019” e l’impatto di genere stimato risulta neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI **di cui alla l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e d.lgs. 118/2011 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di applicare obbligatoriamente nell’intero territorio regionale le misure di lotta allo stadio giovanile del vettore che consistono in lavorazioni superficiali del terreno che possono essere: aratura o fresatura o erpicatura o trinciatura. Per chi effettua la trinciatura il cotico erboso deve essere max 10 cm.

Di prescrivere nelle aree in cui è difficile o impossibile l’accesso con mezzi meccanici, ad esempio declivi, bordi strada/banchine/rotatorie, di intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo o vapore) e, solo in casi d’impossibilità d’intervento con i mezzi citati, con appropriati trattamenti diserbanti privilegiando prodotti a basso impatto.

Di applicare le misure di lotta allo stadio giovanile del vettore, nei comuni riportati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo la seguente tempistica:

- nei comuni con **altitudine media inferiore a 200 metri** sul livello del mare (dati ISTAT), le lavorazioni devono essere eseguite obbligatoriamente **dal 25 marzo al 30 aprile 2026**;
- nei comuni con **altitudine media superiore a 200 metri** sul livello del mare (dati ISTAT), le lavorazioni devono essere eseguite obbligatoriamente **dal 10 aprile al 15 maggio 2026**.

Di valutare la presenza dello stadio giovanile dei vettori (riconoscibile dalla presenza della schiuma che avvolge le forme giovanili) nel proprio appezzamento/areale, ai fini di un controllo più efficace del vettore.

Di stabilire che le suddette lavorazioni dei terreni devono essere eseguite da:

- proprietari/conduttori di terreni agricoli;
- proprietari/gestori (soggetti pubblici e privati) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali;

Di stabilire che la presente misura fitosanitaria non va applicata nelle seguenti aree:



- aree protette definite ai sensi della legge 394/91, ad eccezione degli oliveti, frutteti, vigneti, ivi presenti;
- boschi;
- pinete;
- giardini privati.

Di prescrivere che nei terreni con colture erbacee in atto quali: cereali, proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere, colture floricole e terreni adibiti a pascolo, se sono presenti piante di olivo, mandorlo o altre prunoidee, le lavorazioni del terreno devono essere effettuate solo sotto la chioma.

Di dare atto che i soggetti pubblici possono delegare l'esecuzione di tali attività agli agricoltori ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 rubricato "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Di dare atto che l'applicazione obbligatoria delle lavorazioni del terreno disposte per motivi fitosanitari dall'Osservatorio fitosanitario, è in deroga al rispetto dell'obbligo dell'inerbimento per le aziende che aderiscono all'ecoschema 2.

Di dare atto che i Carabinieri Forestali effettueranno controlli sull'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di lotta alla forma giovanile dei vettori.

Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da pagine progressivamente numerate e sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà inviato al Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia, all'ANCI Puglia, alle organizzazioni professionali agricole, all'ARIF e ad AGEA;
- sarà pubblicato sul sito istituzionale emergenzaxxyella.it;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it – Sezione Amministrazione Trasparente;

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato A.docx.pdf - add4ded38fcb6e9c8beaff6417c12c6b7f6ca5fe9f445c5282d2b2deaabf8c8e



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Vista Proposta: Codice Cifra 181/DIR/2026/00039

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Gestione dell'emergenza fitosanitaria Xylella fastidiosa multiplex
Gianvito Ragone
- E.Q. "Programmazione e gestione fitosanitaria"
Anna Percoco

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino

**Comuni con altitudine media inferiore a 200 metri sul livello del mare (dati ISTAT) ai fini dell'applicazione delle lavorazioni obbligatorie da effettuarsi dal 25 marzo al 30 aprile 2026.**

Ai proprietari, possessori o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nei Comuni del territorio regionale con altitudine media inferiore a 200 metri sul livello del mare (dati ISTAT) è fatto obbligo di eseguire le lavorazioni superficiali del terreno finalizzate al controllo dello stadio giovanile del vettore di *Xylella fastidiosa* dal 25 marzo al 30 aprile 2026.

Si riporta di seguito la tabella con l'elenco dei Comuni interessati:

COMUNE	MEDIA ALTIMETRICA COMUNALE	COMUNE	MEDIA ALTIMETRICA COMUNALE
Acquarica del Capo	123,3	Casarano	121,9
Adelfia	165,1	Castellaneta	139,8
Alessano	141,6	Castelluccio dei Sauri	193,9
Alezio	45,4	Castri di Lecce	42,0
Alliste	40,2	Castrignano de' Greci	85,7
Andrano	109,9	Castrignano del Capo	88,5
Apricena	133,2	Castro	77,6
Aradeo	72,9	Cavallino	46,1
Arnesano	30,2	Cellamare	121,7
Avetrana	61,4	Cellino San Marco	61,3
Bagnolo del Salento	95,5	Cerignola	101,7
Bari	35,8	Chieuti	80,3
Barletta	47,2	Collepasso	122,4
Bisceglie	80,0	Copertino	40,5
Bitetto	129,8	Corigliano d'Otranto	86,3
Bitritto	108,1	Corsano	112,3
Botrugno	96,5	Cursi	89,2
Brindisi	33,9	Cutrofiano	92,1
Calimera	58,6	Diso	96,1
Campi Salentina	35,6	Erchie	69,5
Cannole	69,9	Faggiano	42,3
Canosa di Puglia	123,2	Fasano	105,5
Caprarica di Lecce	56,7	Foggia	67,8
Capurso	82,5	Fragagnano	102,6
Carapelle	59,9	Francavilla Fontana	146,8
Carmiano	34,0	Gagliano del Capo	122,5
Carosino	70,9	Galatina	61,8
Carovigno	80,3	Galatone	65,8
Carpignano Salentino	61,6	Gallipoli	21,0



COMUNE	MEDIA ALTIMETRICA COMUNALE	COMUNE	MEDIA ALTIMETRICA COMUNALE
Ginosa	85,1	Montesano Salentino	104,2
Giovinazzo	58,2	Morciano di Leuca	117,8
Giuggianello	95,8	Muro Leccese	83,3
Giurdignano	64,1	Nardò	39,0
Grottaglie	125,3	Neviano	114,1
Guagnano	46,3	Nociglia	98,4
Ischitella	153,3	Noicattaro	80,7
Isole Tremiti	38,1	Novoli	31,7
Latiano	105,9	Ordona	124,3
Lecce	26,1	Oria	102,5
Leporano	29,0	Orta Nova	86,7
Lequile	48,9	Ortelle	96,4
Lesina	17,4	Ostuni	161,8
Leverano	44,7	Otranto	32,0
Lizzanello	40,1	Palagianello	66,8
Lizzano	38,0	Palagiano	29,8
Lucera	146,7	Palmariggi	92,4
Maglie	87,5	Parabita	99,6
Manduria	76,0	Patù	92,1
Manfredonia	51,8	Peschici	168,8
Margherita di Savoia	2,6	Poggiardo	99,9
Martano	81,9	Poggio Imperiale	46,3
Martignano	88,5	Polignano a Mare	115,8
Maruggio	29,3	Porto Cesareo	17,4
Massafra	168,3	Presicce	109,4
Matino	84,6	Pulsano	27,5
Melendugno	24,6	Racale	50,2
Melissano	52,7	Rignano Garganico	196,1
Melpignano	85,4	Roccaforzata	103,3
Mesagne	73,1	Rodi Garganico	88,3
Miggiano	107,5	Ruffano	131,2
Minervino di Lecce	104,2	Rutigliano	149,3
Modugno	76,0	Salice Salentino	56,0
Mola di Bari	61,7	Salve	77,3
Molfetta	63,6	San Cassiano	94,3
Monopoli	172,3	San Cesario di Lecce	44,3
Monteiasi	53,2	San Donaci	49,5
Montemesola	138,6	San Donato di Lecce	72,3
Monteparano	105,8	San Ferdinando di Puglia	68,1
Monteroni di Lecce	39,3	San Giorgio Ionico	47,2



COMUNE	MEDIA ALTIMETRICA COMUNALE	COMUNE	MEDIA ALTIMETRICA COMUNALE
San Marzano di San Giuseppe	117,3	Surano	100,9
San Michele Salentino	144,4	Surbo	35,4
San Pancrazio Salentino	55,2	Taranto	31,0
San Paolo di Civitate	114,8	Taurisano	123,6
San Pietro in Lama	45,1	Taviano	45,7
San Pietro Vernotico	35,2	Terlizzi	189,3
San Severo	58,4	Tiggiano	126,8
San Vito dei Normanni	108,5	Torchiarolo	19,9
Sanarica	81,9	Torre Santa Susanna	76,4
Sannicola	65,5	Torremaggiore	118,5
Santa Cesarea Terme	101,3	Torricella	28,5
Sava	97,0	Trani	81,7
Scorrano	95,9	Trepuzzi	48,4
Secù	81,6	Tricase	100,7
Serracapriola	93,2	Triggiano	48,3
Sogliano Cavour	74,0	Trinitapoli	17,8
Soletto	76,4	Tuglie	98,3
Specchia	135,7	Ugento	66,2
Spongano	102,8	Uggiano la Chiesa	70,1
Squinzano	42,6	Valenzano	97,7
Statte	105,7	Veglie	51,6
Sternatia	82,9	Vernole	26,1
Stornara	98,7	Zapponeta	5,4
Stornarella	139,4	Zollino	85,7
Supersano	113,6		

**Comuni con altitudine media superiore a 200 metri sul livello del mare (dati ISTAT) ai fini dell'applicazione delle lavorazioni obbligatorie da effettuarsi dal 10 aprile al 15 maggio 2026.**

Ai proprietari, possessori o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nei Comuni del territorio regionale con altitudine media superiore a 200 metri sul livello del mare, come risultante dai dati ISTAT, è fatto obbligo di eseguire le lavorazioni superficiali del terreno finalizzate al controllo dello stadio giovanile del vettore di *Xylella fastidiosa* **10 aprile al 15 maggio 2026**.

Si riporta di seguito la tabella con l'elenco dei Comuni interessati:

COMUNE	MEDIA ALTIMETRICA COMUNALE	COMUNE	MEDIA ALTIMETRICA COMUNALE
Accadia	747,0	Locorotondo	371,2
Acquaviva delle Fonti	313,4	Martina Franca	414,3
Alberobello	398,6	Mattinata	359,1
Alberona	583,1	Minervino Murge	367,5
Altamura	443,1	Monte Sant'Angelo	603,1
Andria	286,5	Monteleone di Puglia	760,0
Anzano di Puglia	749,1	Motta Montecorvino	604,8
Ascoli Satriano	247,0	Mottola	318,8
Biccari	389,6	Noci	401,1
Binetto	206,7	Orsara di Puglia	498,5
Bitonto	209,4	Palo del Colle	202,1
Bovino	396,4	Panni	654,8
Cagnano Varano	222,6	Pietramontecorvino	390,7
Candela	265,5	Poggiorsini	413,4
Carlantino	331,1	Putignano	338,7
Carpino	339,9	Rocchetta Sant'Antonio	457,5
Casalnuovo Monterotaro	286,1	Roseto Valfortore	789,9
Casalvecchio di Puglia	274,1	Ruvo di Puglia	391,0
Casamassima	225,0	Sammichele di Bari	293,8
Cassano delle Murge	390,8	San Giovanni Rotondo	371,6
Castellana Grotte	321,5	San Marco in Lamis	476,0
Castelluccio Valmaggiore	559,3	San Marco la Catola	467,9
Castelnuovo della Daunia	243,4	San Nicandro Garganico	246,6
Ceglie Messapica	260,2	Sannicandro di Bari	211,3
Celenza Valfortore	436,6	Sant'Agata di Puglia	507,9
Celle di San Vito	737,2	Santeramo in Colle	428,7
Cisternino	317,9	Spinazzola	443,6
Conversano	200,4	Toritto	338,5
Corato	353,9	Troia	273,0
Crispiano	253,6	Turi	255,9
Deliceto	429,1	Vico del Gargano	446,6
Faeto	851,6	Vieste	256,3
Gioia del Colle	362,9	Villa Castelli	200,1
Gravina in Puglia	422,4	Volturara Appula	594,4
Grumo Appula	307,9	Volturino	403,0
Laterza	348,6		